



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI UDINE**

hic sunt futura



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE**

# **BOOK OF ABSTRACTS**

**3<sup>a</sup> CONFERENZA  
DEI DOTTORANDI  
E DOTTORI DI RICERCA  
IN SCIENZE GIURIDICHE**

**Dottorato interateneo  
Università di Udine–Università di Trieste**

## **Diritto e frontiera**

Lunedì 13 maggio 2019  
Università degli Studi di Trieste

## I SESSIONE

### **I labili confini tra tempo/luogo di lavoro e non lavoro nell'era digitale.**

**Dott.ssa Caterina Mazzanti**

L'evoluzione tecnologica degli ultimi decenni ha avuto un impatto radicale sul mondo del lavoro. Le nozioni tradizionali di orario e di luogo di lavoro appartengono a una realtà ormai molto lontana da quella odierna e sono messe alla prova dai profondi mutamenti cui assistiamo oggi, dovuti soprattutto all'ampia

diffusione degli strumenti digitali. Computer, smartphone e tablet consentono al lavoratore, da un lato, di eseguire la sua prestazione a distanza, rendendo, così, superflua la sua presenza fisica nel luogo di lavoro e, dall'altro, di lavorare quando vuole. Sono strumenti che, d'altro canto, incidono significativamente anche sul potere direttivo e su quello di controllo del datore di lavoro, la cui vicinanza al lavoratore risulta, ormai, superflua, posto che attraverso le tecnologie egli può impartire le sue disposizioni e controllare l'operato dei suoi dipendenti pur trovandosi lontano da loro. Queste brevi considerazioni sono sufficienti per comprendere come la fisionomia del lavoro sia radicalmente cambiata rispetto al passato. In questo nuovo scenario, la sfida del giurista è quella di vagliare la possibilità di adattare le nozioni tradizionali di orario e di luogo di lavoro, pensate nel contesto della fabbrica fordista, ad un mondo in continuo cambiamento. Nella consapevolezza dell'ampiezza del tema, il presente intervento intende concentrarsi su alcune delle più esemplificative trasformazioni cui si assiste oggi. Innanzitutto, si intende richiamare la fattispecie del lavoro "on-field", svolto, cioè, dai lavoratori privi di una sede fissa, che attraverso una "App" vengono assegnati dal datore di lavoro al luogo della prestazione richiesta. L'analisi intende poi evidenziare come questi mutamenti radicali stanno provocando un vero e proprio abbattimento dei confini spazio-temporali della prestazione, determinando l'avvento di una nuova concezione del tempo, che significativamente prende il nome di *time po-*

*rosity* (porosità del tempo), dove i tempi di vita e i tempi di lavoro si mescolano tra loro come in un sistema di vasi comunicanti.

### **Strumenti di tutela del reddito: la frontiera tra lavoro e non lavoro.**

**Dott.ssa Claudia Carchio**

La normativa riformata dal Jobs Act II in materia di trattamenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria fa emergere un quadro di complessiva riduzione della tutela contro tale evento generatore di bisogno. Ciò si evince da numerosi aspetti della disciplina che hanno inciso, non tanto sui criteri di accesso alle prestazioni che, anzi, sono risultati più elastici e inclusivi, quanto sulle condizioni di fruizione dei benefici, una volta conseguiti (v. la regolazione della durata dei trattamenti di disoccupazione, la circostanza che la contribuzione versata prima dell'evento di disoccupazione funga sia da requisito di accesso alla tutela del reddito, che parametro per determinarne la durata, l'introduzione del c.d. *décalage*, il meccanismo di neutralizzazione della contribuzione già utilizzata per ottenere altri trattamenti).

La riforma nel suo complesso, se da un lato, come in passato, ancora saldamente il nostro sistema di protezione sociale al principio ordinatore della solidarietà categoriale, dall'altro, ne accentua ancora più marcatamente la logica assicurativa mediante il rafforzamento delle componenti di corrispettività tra contributi e prestazioni. Tuttavia, di fronte ad un lavoro che muta traghettando la società verso un'era post-industriale (da Industria 4.0 alla platform economy), le categorie ereditate dai tempi in cui il modello sociale era fondato essenzialmente sul lavoro industriale, sebbene rivisitate, mostrano la propria obsolescenza di fronte ai nuovi lavori, brevi, frammentati e sempre in divenire. Le categorizzazioni su cui gli strumenti di protezione sociale contro la disoccupazione sono stati originariamente costruiti perdono di attualità, divenendo sempre più stringente la necessità di trovare sistemi di ripartizione del reddito diversi dalla semplice remunerazione del lavoro, che coniughino cioè la solidarietà

universalistica a quella occupazionale. È in questa logica del resto che si fanno sempre più ampi gli spazi per misure come il Reddito di inclusione e il reddito di cittadinanza, quali strumenti suppletivi e integrativi dei benefici previdenziali lavoristici e reddituali incapaci di dare una concreta risposta alle nuove situazioni di bisogno, che sempre più spesso colpiscono non solo chi non ha un reddito per mancanza di lavoro, ma anche chi lavora con un reddito insufficiente (noto il fenomeno dei *working poor*).

### **Retribuzione e trasparenza retributiva del lavoratore distaccato nella direttiva ue 2018/957.**

**Dott. Andrea Zubin**

Il 9 luglio 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva 2018/957 che novella la c.d. Direttiva Distacchi n. 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi. Il legislatore europeo interviene con l'intento di garantire una piena e corretta applicazione dei principi già contenuti nella Direttiva Distacchi, rivelatasi talvolta inidonea nel contrastare il fenomeno del *dumping sociale*. L'aspetto maggiormente interessante della Direttiva 2018/957 risiede nel superamento della nozione di "*tariffe minime salariali*" applicabili al lavoratore distaccato mediante l'introduzione del concetto di "*retribuzione*" e del principio della trasparenza retributiva. Pur costituendo un significativo ed auspicato passo avanti nella protezione del lavoratore distaccato, tuttavia, la Direttiva 2018/957 ha un carattere inevitabilmente compromissorio dato il momento politico europeo. Se da un lato, infatti, incide sul profilo del diritto del lavoro dei lavoratori distaccati – salario e condizioni d'impiego –, d'altro canto non affronta il problema della tutela previdenziale ed assicurativa. Al contempo si segnala per alcuni problemi nel rapporto con i sistemi di relazioni industriali di alcuni stati membri, inclusa l'Italia, in cui la retribuzione non è fissata da fonti pubblicistiche o contrattazione collettiva con efficacia *erga omnes*.

### **Artificial intelligence e questioni di Diritto tributario.**

**Dott.ssa Alessia Sbroiavacca**

Pur mancando una definizione condivisa di "*artificial intelligence*", con tale locuzione generalmente si indicano quei sistemi di intelligenza artificiale che mostrano un comportamento intelligente, analizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere obiettivi specifici (COM 2018, 237 final). Il rapido sviluppo delle tecnologie di intelligenza artificiale ha indotto diversi Paesi ad interrogarsi su tali sistemi, predisponendo piani nazionali ed internazionali che ne regolamentano l'utilizzo e la diffusione. Già nel 2008, ad esempio, la Corea del Sud ha approvato una legge sullo sviluppo e l'implementazione delle tecnologie robotiche; nel 2019, l'Estonia ha annunciato una proposta di legge organica sull'intelligenza artificiale. La necessità di regolamentare l'impiego di queste tecnologie deriva dalle molteplici sfide che queste pongono, in particolare in relazione alla responsabilità derivante da danni a cose o persone, ai sottesi ed inevitabili cambiamenti per i lavoratori, etc. In tale mutevole contesto, è quindi necessario chiedersi quali siano gli impatti economici, etici e sociali dell'*artificial intelligence*, e soprattutto quali possano essere le risposte giuridiche.

Oltre ai necessari adattamenti che saranno richiesti a discipline quali il diritto civile e il diritto del lavoro, anche i profili fiscali vengono in rilievo, considerate le diverse proposte di introduzione di cd. "*robot tax*" che militano nel senso di attuare forme di imposizione fiscale sull'intelligenza artificiale, che dovrebbe riguardare quelle aziende che ne fanno uso in sostituzione della tradizionale manodopera.

L'oggetto dell'imposizione non è ancora stato definito; alcuni propendono per una "soggettivizzazione" della macchine intelligenti, ipotizzando una soggettività passiva tributaria dei robot, altri tendono invece a configurare obblighi tributari in capo alle imprese che impiegano robot, attraverso una contribuzione figurativa che tenga luogo di quella che sarebbe stata versata in relazione a lavoratori dipendenti che le macchine sostituiscono, o per tener conto della

maggiore profittabilità delle imprese che utilizzato macchine intelligenti al posto di lavoratori. In genere queste proposte intendono fornire una risposta all'espulsione dei lavoratori dalle imprese, generando introiti addizionali da destinare loro sotto forma di sussidi. Una tassazione differenziata e maggiore per le imprese a più elevata tecnologia potrebbe d'altro canto rappresentare un freno all'innovazione, e in definitiva a un maggior benessere diffuso. Un'imposizione fiscale di tal genere presenta però molte criticità, anzitutto definitive (che cosa si intende per robot o macchine intelligenti), e in secondo luogo con riguardo alla scelta dei moduli impositivi (tassazione dei robot in quanto "soggetti passivi" d'imposta; tassazione maggiorata a carico delle imprese che li utilizzano; compatibilità di un trattamento differenziato rispetto ai principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva, etc.).

### **La tassazione dell'Economia Digitale: tra frontiere del diritto e diritto delle frontiere.**

**Dott.ssa Sara Bernardi**

*“Non è più lo Stato a scegliere ‘come’ tassare la ricchezza, ma questa a scegliere ‘dove’ e per quanto essere tassata”.* Se, tradizionalmente, il confine dello Stato delimitava il territorio, contenitore della ricchezza materiale, così che il controllo esercitato dallo Stato sul territorio si traducesse in controllo sulla ricchezza; ad oggi, i fenomeni di globalizzazione e digitalizzazione hanno creato un mondo aperto, ove la dissociazione tra i confini territoriali ed economici traccia ambiti dissimmetrici per lo Stato-nazione e per il mercato.

Il mancato allineamento tra gli, ormai consolidati, istituti di tassazione e le “nuove” forme di ricchezza, realizzate grazie alla centralità degli *intangibles*, ha comportato un vero e proprio *vulnus* alla potestà impositiva dei singoli ordinamenti, determinando la rottura dell'usuale catena “Stato-territorio-ricchezza”.

Nel comprendere le nuove realtà economiche e le nuove forme di ricchezza, scopo dell'intervento è quello di delineare quali possano essere le risposte alla crisi che in-

veste un sistema fiscale “rigido” che si contrappone a redditi “nomadi”, che oltrepassano le frontiere nazionali. Si tratta di abbandonare quella tradizionale idea *smithiana* di “ricchezza delle nazioni” per approdare verso le nuove modalità di creazione di ricchezza e la “nuova ricchezza” delle nazioni, sempre più dematerializzata, che sfugge ai suoi antichi vincoli territoriali e ci “vola sopra”.

L'Economia Digitale richiede l'adeguamento e il ripensamento dei principi impositivi, al fine di assicurare la corretta ripartizione del gettito tra gli ordinamenti coinvolti, tutelandone il potere di tassazione, a garanzia di quella *fair taxation*, alla quale ambiscono le più recenti iniziative normative. Il concetto di frontiera, cui si faceva corrispondere il consueto significato di confine entro il quale esercitare la sovranità nazionale; lascerà spazio ad altre accezioni, nel tentativo di tracciare quelle nuove ‘frontiere’ del Diritto tributario che la *digital e new economy* ci chiedono di disegnare.

## II SESSIONE

### **Il Diritto penale all'inseguimento: le criptovalute nel prisma della tipicità.** **Dott. Luca Baron**

Il tema delle criptovalute, così come rapidamente si è imposto all'attenzione del pubblico, altrettanto rapidamente sembra essere passato di moda. Se pure l'interesse generale/mediatico verso l'argomento pare essere sfumato, ciò non toglie che quest'ultimo si collochi a crocevia di una pluralità di interrogativi giuridici estremamente complessi ed urgenti: *in primis*, quelli attinenti alle possibili ricadute penalistiche derivanti dall'uso (*rectius*: dall'abuso) delle valute virtuali.

La presente proposta di indagine mira ad offrire una panoramica delle potenzialità criminologiche che il "fenomeno delle criptovalute" reca con sé, in particolare soffermando l'attenzione su quei settori di intervento penalistico dove l'interferenza tra valute virtuali ed economia reale sembra rivelare il più intenso "rischio reato": riciclaggio e *market manipulation*.

Dopo aver evidenziato le peculiarità tecniche che connotano le valute virtuali e la tecnologia su cui si basa il relativo meccanismo, l'analisi muoverà innanzitutto da un tentativo di inquadramento giuridico delle criptovalute, alla luce delle indicazioni offerte sia a livello nazionale, sia sovranazionale. Sulla scorta degli approdi definitivi raggiunti, la proposta di ricerca si svilupperà in una doppia direzione.

Per un verso, occorrerà valutare se, in considerazione del *framework* normativo vigente, l'utilizzo delle c.d. *cryptocurrencies* possa integrare – e a quali condizioni – le condotte tipizzate agli artt. 648 c.p. e 185 t.u.f. Per altro verso, sarà necessario riflettere sull'idoneità dell'attuale quadro normativo a governare i risvolti penalistici delle valute virtuali e, da ultimo, si tenterà di gettare uno sguardo sulle proposte di regolazione.

### **La privazione della libertà personale dello straniero tra "hotspot", costituzione e C.e.d.u.** **Dott.ssa Elisa Grisonich**

La privazione della libertà personale dello straniero nei cosiddetti "hotspot" o "punti di crisi" continua a sollevare seri dubbi in ordine al rispetto della Costituzione, nonché della C.e.d.u. La recente sentenza *Khlaifia e altri c. Italia*, con la quale la Grande Camera della Corte e.d.u. ha condannato il nostro ordinamento per la violazione degli artt. 5, §§ 1, 2 e 4, nonché 13, in combinato disposto con l'art. 3 C.e.d.u. avrebbe potuto costituire una svolta nel porre rimedio a tale situazione.

Ciò tuttavia non sembra essere avvenuto. In tale senso, è significativo che, di recente, – tra il 12 e il 14 marzo 2019 – il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, riunitosi per esaminare le misure adottate dagli Stati in attuazione delle sentenze della Corte di Strasburgo, abbia rifiutato di chiudere la procedura di monitoraggio sul rispetto da parte del nostro ordinamento della citata pronuncia. Il presente intervento mira, quindi, ad analizzare le tematiche che ruotano intorno alla legittimità degli *hotspot*, e, in particolare, di quello presso Lampedusa. Si intende, in particolare, ripercorrere le vicende che hanno interessato tale centro, dalla sentenza *Khlaifia e altri c. Italia* fino all'ultimo intervento del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Il fine ultimo è quello di interrogarsi sulla conformità con la Costituzione e con la C.e.d.u. di questa forma di limitazione della libertà personale. Si tratta di una tematica estremamente attuale, che l'ordinamento italiano non sembra avere ancora risolto.

### **L'ascesa dei risk assessment tools tra Stati Uniti ed Europa: poche luci e molte ombre.** **Dott. Jacopo Della Torre**

Negli ultimi tempi vi è stato un vero e proprio *boom* nell'utilizzo di algoritmi nella giustizia penale. Uno dei terreni di elezione per questi strumenti è quello della cosiddetta giustizia predittiva: soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in alcuni ordinamenti euro-

pei, sta diventando sempre più frequente mettere a disposizione dei giudici dei meccanismi computazionali, comunemente denominati *risk assessment tools*, i quali servono per calcolare la probabilità che un soggetto si dia alla fuga o commetta in futuro dei reati.

In estrema sintesi, i *tools* in questione sono costruiti prendendo come base un numero molto elevato di dati relativi al passato, al fine di individuare delle ricorrenze (*pattern*) significative a livello statistico per individuare la “pericolosità futura” di un soggetto. Nella prima parte della relazione mi concentrerò sulle principali criticità dogmatiche e giurisprudenziali che tali algoritmi predittivi stanno producendo nell’ordinamento statunitense. La seconda parte porrà, invece, uno sguardo al di qua dell’Atlantico: si farà riferimento ai primi tentativi di utilizzare anche in Europa degli strumenti simili. Infine, verrà posto un cenno ai presidi posti in questa materia dal diritto UE, del Consiglio d’Europa e dell’ordinamento italiano.

### III SESSIONE

#### **Le nuove frontiere del settore dei trasporti: l’evoluzione dei concetti di mobilità, di infrastruttura e le conseguenti sfide regolatorie.**

**Dott.ssa Giulia Mattioli**

La disciplina del settore dei trasporti coinvolge il concetto di frontiera sia nel suo significato materiale – implicando il tema della creazione di uno “spazio unico”, funzionale al raggiungimento di molteplici obiettivi europei – sia nel suo significato metaforico, quale inevitabile sfida alla comprensione ed alla regolazione delle opportunità di mobilità, che derivano dal connubio trasporti e tecnologia. Entrambi i significati devono essere considerati in modo congiunto: l’introduzione di nuove tecnologie informatiche ed il pervasivo processo di digitalizzazione nell’accesso e nel funzionamento delle diverse modalità di trasporto hanno infatti necessariamente messo in discussione le categorie tradizionali e l’abituale approccio alla politica dei trasporti, rendendo necessaria una ridefinizione del contesto regolatorio.

Ad essere mutato è lo stesso concetto di mobilità che, concepito tradizionalmente come diritto, quale fondamentale libertà di movimento sul territorio dell’Unione per cittadini ed imprese, si sta trasformando in servizio, ovvero in un modello di distribuzione della mobilità in cui i principali bisogni di trasporto del cliente sono soddisfatti da un insieme di servizi integrativi che riguardano non solo i trasporti e le infrastrutture di trasporto, ma anche i servizi di informazione e quelli di pagamento. Questo processo è alla base della creazione delle “*mobility platforms*” e dell’estensione della nozione stessa di “infrastruttura”. Partendo proprio dal significato tradizionale di infrastruttura, attraverso l’esame della politica delle reti trans-europee dei trasporti – indispensabili per la creazione di un sistema di connettività intermodale grazie ai collegamenti all’interno dell’Unione e tra questa e gli Stati terzi –, la relazione si occuperà della sua naturale evoluzione, derivante dall’emersione dei servizi tecnologici per la

mobilità, attraverso l'esame del tema della *governance* dei trasporti e del ruolo inevitabilmente centrale delle autorità di regolazione dei trasporti, a livello europeo e nazionale.

### **I confini dello spazio aereo e la negoziabilità delle libertà dell'aria da parte degli Stati dell'Unione Europea** **Dott.ssa Eleonora Lenzone Milli**

La questione della sovranità dello spazio aereo sovrastante il territorio nazionale assumeva rilevanza con lo sviluppo dell'aviazione durante la prima guerra mondiale. Con la Convenzione di Parigi del 1919 prima, e con la Convenzione di Chicago del 1944 poi, veniva affermato il principio per cui «*gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato ha la completa ed esclusiva sovranità sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio*», superando così l'orientamento contrapposto che sosteneva il principio della libertà illimitata.

I rapporti commerciali riguardanti i servizi aerei internazionali venivano invece regolati con due accordi separati rispetto alla Convenzione (c.d. Accordo sui servizi aerei di transito e Accordo sul trasporto aereo internazionale) contenenti le cinque libertà fondamentali dell'aria e gli Stati contraenti erano liberi di valutare se sottoscrivere la sola Convenzione o se aderire anche ad uno o entrambi tali accordi. La reciproca concessione dei diritti si fondava su accordi bilaterali tra singoli Stati. Nell'ambito dell'Unione Europea la pratica della stipula di accordi bilaterali da parte dei singoli Stati membri si è scontrata con i principi dell'Unione Europea e ciò è avvenuto sia con riferimento agli accordi bilaterali con gli Stati Uniti (c.d. Open Skies), sia in tempi più recenti, con riferimento agli accordi bilaterali stipulati con la Federazione Russa. Mentre con riferimento ai rapporti con gli Stati Uniti, nel 2007, la Commissione Europea ha ricevuto l'autorizzazione a negoziare un accordo aereo con gli Stati Uniti applicabile a tutta l'UE, così ponendo fine a disparità di trattamento tra vettori europei di nazionalità differente, la questione russa è più complessa. Differenti sono le motivazioni che portano a ritenere che tali accordi

siano in contrasto sia con i principi comunitari, sia con i principi della Convenzione di Chicago, e tra queste spicca la previsione del pagamento per i diritti di sorvolo della Siberia.

### **Drone aircraft and tort liability: a comparative study.** **Dott. Will Wang**

This paper tries to understand how tort liability systems deal with issues that may arise when the civilian use of drone aircrafts caused damage to person or property, particularly in cases like product liability, and vicarious liability. Accordingly, this paper submits a broad comparative perspective by focusing on a set of jurisdictions, namely, Italy, China and United States. On the assumption that tort law is intertwined with the cultural framework which it operates in, this paper purports to uncover different approaches of these three countries to drone aircraft caused damage, and makes it possible to understand what is common and what is different across these different legal cultures, and why they exist.

### **I confini marittimi, il Diritto internazionale del mare alla luce delle recenti pronunce arbitrali.** **Dott. Marco Vicari**

I confini del mare sono, al pari di quelli dell'aria, meno visibili di quelli terrestri, eppure molto spesso acquisiscono maggiore importanza dei primi. La regolazione degli stessi è però relativamente recente e, a tutt'oggi, restano di grande interesse molte questioni relative a controversie concernenti le acque territoriali. Le fonti di diritto internazionale, come la convenzione UNCLOS del 1982 sul diritto del mare, hanno cercato di tracciare un quadro normativo sufficientemente dettagliato, introducendo innovativi principi e nozioni, come ad esempio i concetti di acque territoriali e zone economiche esclusive, nel tentativo di fornire agli Stati contraenti utili strumenti di risoluzione delle controversie concernenti la delimitazione dei confini marittimi. Cionondimeno, recenti accordi internazionali

come quello di Caen tra Italia e Francia del 2015, così come taluni pronunciamenti arbitrali fra i quali l'arbitrato sul golfo di Pirano tra Slovenia e Croazia, ovvero quello sul mare cinese meridionale tra Cina e Filippine, interrogano tutt'oggi la dottrina più attenta e consentono di comprendere come questioni relativamente minute dal punto di vista giuridico, possano talvolta rappresentare uno "scoglio" insormontabile tra grandi superpotenze mondiali.

## IV SESSIONE

### **Definire l'identità costituzionale. Il contributo del caso francese alla ricostruzione di un concetto "di frontiera"**

**Dott. Matteo Daicampi**

Nella riflessione sul concetto di frontiera applicato al diritto costituzionale degli ordinamenti europei, l'identità costituzionale, in senso generale, viene in questione sotto due aspetti.

Da una parte, il concetto e la semantica dell'identità costituzionale sono emersi ad indicare i confini del diritto costituzionale nazionale invalicabili nei rapporti con l'Unione europea. Essa definisce, quindi, i tratti e principi fondamentali assolutamente inderogabili da parte di fonti esterne, in opposizione anche al primato del diritto europeo. D'altra parte, i limiti sostanziali all'applicazione nazionale del diritto dell'Unione europea si legano in senso materiale e funzionale ai limiti sostanziali alla revisione costituzionale dei singoli ordinamenti. Nello caso italiano stesso, infatti, i principi supremi rappresentano una categoria unitaria, che integra tanto i limiti alla revisione costituzionale quanto i controlli comunitari. L'identità costituzionale rappresenterebbe, così, una frontiera invalicabile a protezione di un nucleo intangibile tanto dall'esterno quanto dall'interno di un ordinamento costituzionale.

La ricostruzione dogmatica del concetto di identità costituzionale, alla ricerca di una definizione astratta universalmente valida, deve però rendere conto di diverse esperienze concrete. Si propone quindi un approfondimento sull'esperienza francese, in cui l'identità costituzionale è emersa come limite all'integrazione europea ma con risultati peculiari. Si presenterà la funzione assunta da tale concetto nell'ambito del controllo di costituzionalità delle leggi in Francia, a partire dalla decisione 540/2006 DC del *Conseil constitutionnel*, ponendo particolare attenzione al suo ambito di applicazione limitato (in riferimento esclusivamente alle direttive europee), ed al suo carattere relativo (non già assoluto), dato

dalla facoltà, per il legislatore costituzionale, di ridefinirne i contenuti.

### **Il Friuli Venezia Giulia al di là delle frontiere: strumenti per la cooperazione territoriale.**

**Dott.ssa Camilla Toresini**

Quali sono gli strumenti a disposizione delle Regioni per la cooperazione con enti territoriali di altri Stati? E che uso ne fa una regione di confine come il Friuli Venezia Giulia? La ricerca, distinguendo il piano internazionale, da una parte, dagli strumenti per la cooperazione territoriale offerti dal Consiglio d'Europa e dai Regolamenti europei, dall'altra, esamina il quadro normativo di riferimento per le iniziative regionali di cooperazione transfrontaliera.

In particolare, prendendo le mosse dall'esperienza delle Comunità di lavoro, si cercherà di tratteggiare le differenze tra tali - meno strutturate - forme cooperative rispetto all'ambiguo concetto di Euroregione, nonché infine rispetto all'istituto del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), introdotto dalla normativa europea (Regolamento (CE) 1082/2006 e Regolamento (UE) 1302/2013) e dotato di personalità giuridica ed autonomia patrimoniale. Applicati i risultati dell'indagine al territorio del Friuli Venezia Giulia, saranno presi in considerazione i più rilevanti progetti di cooperazione promossi dal GECT istituito tra le municipalità italiane e slovene al confine di Gorizia e dal GECT istituito tra la Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Veneto ed Land Carinzia.

### **L'istruzione universitaria oltre la frontiera: alcune riflessioni sull'internazionalizzazione degli atenei.**

**Dott.ssa Benedetta Balus**

L'intervento è diretto a fornire una chiave di lettura del quadro giuridico del diritto all'istruzione superiore sotto il peculiare profilo dell'internazionalizzazione degli Atenei. L'internazionalizzazione dell'istruzione superiore è una realtà sempre più evidente che ha un forte valore strategico: essa, infatti, rappresenta una risorsa cruciale, non

solo per tutte le Università italiane verso l'innovazione del modo di fare ricerca e didattica, ma anche per l'intero Paese, in quanto leva fondamentale per la tenuta competitiva a livello europeo e internazionale. In particolare, l'integrazione del sistema universitario italiano con i sistemi universitari europei e internazionali consente di attrarre studenti e docenti da altri paesi, permettendo così l'avvio di quelle relazioni di scambio interculturale oggi essenziali nel mondo del sapere globalizzato. L'analisi sarà condotta sullo sfondo di un caso sul quale la giurisprudenza costituzionale si è recentemente espressa, dichiarando illegittimo l'uso esclusivo della lingua inglese nell'insegnamento universitario. Si fa riferimento alla pronuncia n. 42 del 2018, con la quale la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto, ha dettato i parametri di riferimento nell'interpretazione della norma della legge Gelmini sull'internazionalizzazione degli Atenei. Essa è diventata un imprescindibile canone di riferimento per tutti gli attori del sistema che hanno il compito di dare applicazione concreta alla norma (MIUR, l'ANVUR, nonché tutti gli Atenei pubblici in fase di predisposizione della propria offerta formativa).

## V SESSIONE

### **Le nuove norme europee sull'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento fra territorio e confini.**

**Dott.ssa Giulia De Luca**

Il potenziale di attrattività insito nell'etichettatura d'origine, da un lato, e il rischio che essa possa nuocere al mercato interno, fomentando un "consumerismo nazionalista", dall'altro, rappresentano i due aspetti principali con i quali si deve misurare la disciplina europea in materia di comunicazione *business to consumer* nel settore alimentare, contenuta attualmente nel reg. UE n. 1169/2011.

Con la finalità di incrementare il livello di tutela dei consumatori, quest'ultimo, all'art. 26, par. 3, ha introdotto un'importante novità nell'ambito dell'etichettatura d'origine, prevedendo l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di indicare in etichetta l'origine o la provenienza dell'ingrediente primario, allorquando tale informazione non coincida con il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'alimento. Invero, l'obbligo di cui si tratta ha trovato attuazione solo con l'adozione da parte della Commissione del recente reg. UE n. 775/2018, che ha previsto i limiti di estensione dell'etichettatura d'origine dell'ingrediente primario, nonché le modalità di fornitura di tale informazione.

Il lavoro si propone di prendere in considerazione le novità introdotte da tale regolamento, nell'ottica di verificare se con esse si sia privilegiata la "territorialità" dei prodotti alimentari, garantendo ai consumatori un'informazione completa e chiara sull'origine delle materie prime, ovvero se tale esigenza informativa sia stata sacrificata alla luce di considerazioni ulteriori, di stampo prettamente mercantilistico e maggiormente ispirate al superamento dei confini nazionali. Quest'ultima sembrerebbe, in realtà, la conclusione più naturale, alla luce soprattutto delle criticità insite nei concetti giuridici posti a fondamento della disciplina europea in materia di etichettatura d'origine. Come si avrà modo di illustrare, infatti, le definizioni di «ori-

gine», di «provenienza» e di «ingrediente primario», così come sancite dal reg. UE n. 1169/2011, non sembrerebbero poter contribuire all'effettuazione da parte dei consumatori di una scelta d'acquisto consapevole ed informata, segno del perdurante timore che un'estensione dell'ambito di applicazione dell'etichettatura d'origine possa favorire la tendenza dei consumatori a preferire i prodotti nazionali, con conseguente nocimento per la creazione e il buon funzionamento del mercato interno.

### **The Right to Family Reunification of Unaccompanied Minors**

**Dott.ssa Laura Lizzi**

Assessing the age of a young migrant and, in particular, determining whether she or he has reached the age of majority is crucial for her or his access to a variety of child-specific guarantees that range from procedural safeguards to minimum standards of reception. The degree of protection afforded by international and EU law is even greater when minors are entitled to international protection and are unaccompanied, in light of their extreme vulnerability. In such a case, a key safeguard is the right to family reunification since it has a profound impact on the psychological well-being, the harmonious development and the prospects of integration of the child fleeing persecution. The aim of my address is to analyse the complex and delicate legal issues relating to the right to family reunification of unaccompanied minors within the European Union.

### **La trasformazione transfrontaliera.**

**Dott. Francesco Corazza**

La mancanza di una disciplina Comunitaria del trasferimento con trasformazione, ossia del trasferimento di sede sociale in altro Stato membro con adozione di un tipo legale previsto dall'ordinamento dello Stato di destinazione, è fonte di incertezze alle quali la giurisprudenza comunitaria è stata più volte chiamata a porre rimedio. L'evoluzione giurisprudenziale ha dato corso ad un generale processo di ampliamento della libertà di stabilimento (e della concorrenza tra gli ordinamenti), fermo il li-

mite alle condotte abusive di *law shopping*. Con riferimento a quest'ultimo profilo, è avvertita la necessità di individuare un bilanciamento tra, da una parte, la libertà di trasferimento delle società e, dall'altra parte, la necessaria protezione degli interessi dei soci di minoranza, dei creditori e, più in generale, dei terzi, eventualmente sfavoriti dall'applicazione della *lex societatis* dello Stato di destinazione.

Tale ultimo aspetto diviene particolarmente rilevante in ipotesi di trasferimenti transfrontalieri di società che si trovano in situazioni di pre-insolvenza o di insolvenza quando, con più evidenza, potrebbe emergere una condotta abusiva finalizzata alla ricerca di una *lex con cursus* più favorevole. In tali casi, pertanto, una serie di regole inderogabili sono volte, più efficacemente, a garantire la prevenzione dagli abusi caratterizzati da (tardi) tentativi di fuga verso giurisdizioni concorsuali più benevole per il creditore.